



---

*Documento di seduta*

---

**B8-1006/2015**

5.10.2015

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale  
B8-0761/2015

a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

sulla pena di morte  
(2015/2879(RSP))

**Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström,**  
a nome del gruppo ALDE

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla pena di morte  
(2015/2879(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare quella del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte<sup>1</sup>,
  - vista la dichiarazione congiunta di Federica Mogherini, vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e di Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d'Europa, rilasciata il 10 ottobre 2014 in occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte,
  - visti i protocolli n. 6 e n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
  - visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
  - visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte,
  - visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il suo secondo protocollo facoltativo,
  - visto lo studio concernente l'impatto del problema mondiale della droga sul godimento dei diritti umani (Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights), pubblicato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nel settembre 2015,
  - viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare quella del 18 dicembre 2014 relativa alla moratoria sull'uso della pena di morte (A/RES/69/186),
  - viste la Giornata mondiale e la Giornata europea contro la pena di morte, celebrate il 10 ottobre di ogni anno,
  - vista la dichiarazione finale adottata dal 5° Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Madrid il 12-15 giugno 2013,
  - vista l'interrogazione al Consiglio sulla pena di morte (O-000103/2015 – B8-0761/2015),
  - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea ha una posizione ferma e di principio contro la pena di morte, che stabilisce una moratoria universale in vista dell'abolizione globale della pena capitale, obiettivo fondamentale della politica dell'Unione in materia di diritti umani;

---

<sup>1</sup> GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 5.

- B. considerando che la Giornata mondiale contro la pena di morte, che avrà luogo il 10 ottobre 2015, intende sensibilizzare sull'applicazione della pena di morte per reati connessi alla droga;
- C. considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, oltre 160 Stati membri dell'ONU, aventi una varietà di sistemi giuridici, tradizioni, culture e background religiosi, hanno abolito la pena di morte o non la praticano;
- D. considerando che dai dati più recenti risulta che almeno 2 466 persone in 55 paesi sono state condannate a morte nel 2014, il che corrisponde a un aumento di quasi il 23% rispetto al 2013; che nel 2014 ci sono state almeno 607 esecuzioni in tutto il mondo; che l'aumento delle condanne a morte è strettamente legato alle sentenze pronunciate dai tribunali nei processi di massa per reati connessi al terrorismo in paesi come l'Egitto; che nel 2015 le condanne a morte e le esecuzioni continuano ad un ritmo allarmante;
- E. considerando che 33 Stati applicano la pena di morte per reati connessi alla droga, e che ne conseguono circa 1 000 esecuzioni all'anno; che nel 2015 sono state riportate esecuzioni per tali reati in Cina, Iran, Indonesia e Arabia Saudita; che nel 2015 le condanne a morte per reati connessi alla droga continuano a essere inflitte in Cina, Indonesia, Iran, Kuwait, Malaysia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Emirati arabi uniti e Vietnam; che tali reati possono sottendere diverse accuse di traffico o possesso di stupefacenti;
- F. considerando che la pena di morte non scoraggia il traffico di stupefacenti; che la grande maggioranza della persone condannate a morte in relazione a reati di droga si trovano ai gradini più bassi della gerarchia del traffico di stupefacenti;
- G. considerando che negli ultimi 12 mesi il ricorso alla pena di morte per reati di droga si è riaffermato sulla scena mondiale e che vari Stati procedono alle esecuzioni per reati di droga a un tasso considerevolmente maggiore, tentano di reintrodurre la pena di morte per reati di droga o revocano moratorie di lunga data sulla pena di morte;
- H. considerando che, stando a quanto riportato, nei primi sei mesi del 2015 l'Iran ha giustiziato 394 colpevoli di reati di droga, a fronte di 367 esecuzioni nell'intero 2014; che la metà della persone giustiziate quest'anno in Arabia Saudita era colpevole di reati di droga, rispetto a solo il 4% del numero totale delle esecuzioni nel 2010; che almeno 112 colpevoli di reati di droga stanno aspettando l'esecuzione nel braccio della morte in Pakistan;
- I. considerando che nei paesi terzi vi sono decine di cittadini europei che rischiano l'esecuzione, molti dei quali per reati legati alla droga;
- J. considerando che molte persone, a prescindere dalla loro situazione giuridica, sono state condannate a morte e successivamente giustiziate in circostanze e secondo procedimenti giudiziari che spesso non rispettano appieno il diritto a un processo equo e il diritto a non subire torture e altre forme di maltrattamento, e che pertanto danno luogo a errori giudiziari; che le esecuzioni sono irreversibili e definitive;
- K. considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce che la pena di morte può essere applicata solo per i "delitti più gravi";

che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani e i relatori speciali delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie e sulla tortura hanno dichiarato che la pena di morte non dovrebbe essere applicata per reati connessi alla droga; che la pena di morte obbligatoria e il ricorso alla stessa per reati connessi alla droga sono contrari al diritto e alle norme internazionali;

- L. considerando che l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ha incoraggiato gli Stati che comminano la pena di morte ad abolirla per i reati connessi alla droga;
- M. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno versato almeno 60 milioni di euro a favore dei programmi di lotta agli stupefacenti dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), incentrati sulle operazioni antidroga nei paesi che applicano attivamente la pena di morte per i reati di droga;
- N. considerando che, tramite lo strumento dell'UE inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) e il suo predecessore, lo strumento per la stabilità (IfS), la Commissione ha avviato due misure regionali di lotta agli stupefacenti su larga scala, i programmi relativi alle rotte della cocaina e dell'eroina, nel cui ambito rientrano anche i paesi che applicano la pena di morte per i reati di droga; che, a norma dell'articolo 10 del regolamento IcSP, la Commissione è tenuta a seguire gli orientamenti operativi per il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario nel quadro delle misure contro la criminalità organizzata;
- O. considerando che il regime dell'UE per il controllo delle esportazioni delle merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte è attualmente in fase di aggiornamento;
  - 1. rinnova la propria condanna dell'uso della pena di morte e appoggia risolutamente l'introduzione di una moratoria di tale pena, quale passo verso la sua abolizione; sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena di morte contribuisce al rafforzamento della dignità umana;
  - 2. ricorda che la pena di morte è incompatibile con valori quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, sui quali si fonda l'Unione e che, reintroducendo la pena di morte, uno Stato membro violerebbe i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - 3. condanna tutte le esecuzioni, ovunque avvengano; continua ad essere profondamente preoccupato per l'applicazione della pena di morte nei confronti di minori e persone con disabilità mentali o intellettive e invita a porre fine immediatamente e in via definitiva a tali pratiche, che violano le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo; esprime la sua profonda preoccupazione per i recenti processi di massa che hanno portato ad un notevole aumento del numero delle condanne a morte;
  - 4. esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a continuare a opporsi al ricorso alla pena di morte e a sollecitare con forza i paesi che ancora la applicano a rispettare le norme minime internazionali, a ridurre la portata e l'impiego della pena di morte e a pubblicare dati chiari e precisi in merito al numero di condanne ed esecuzioni; esorta il SEAE a continuare a vigilare sugli sviluppi in tutti i paesi, con particolare riferimento alla Bielorussia, unico paese europeo che mantiene la pena di morte e a utilizzare tutti gli strumenti di influenza a sua disposizione;

5. invita il governo degli Stati Uniti e i governi dei singoli Stati degli Stati Uniti ad abolire la pena di morte in modo che gli Stati Uniti e l'UE possano agire insieme nell'opporci alla pena capitale a livello mondiale;
6. invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte o in cui vige da tempo una moratoria al riguardo a non reintrodurre la pena capitale e li esorta a condividere le loro esperienze in questo ambito;
7. ribadisce la ferma convinzione che le condanne a morte non scoraggiano il traffico di stupefacenti, né impediscono alle persone di cadere vittima dell'abuso di droghe; invita i paesi che mantengono la pena di capitale a prevedere alternative a tale pena per i reati connessi alla droga, concentrandosi in particolare su programmi di prevenzione e di riduzione dei danni;
8. raccomanda nuovamente alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi affinché l'assistenza finanziaria, l'assistenza tecnica, il potenziamento delle capacità e altre forme di sostegno delle politiche antidroga siano subordinate all'abolizione della pena capitale per i reati connessi agli stupefacenti;
9. invita il SEAE a sollevare, nell'ambito del seguito dei negoziati E 3 + 3, l'elevato numero di esecuzioni di autori di reati connessi alla droga nella Repubblica islamica dell'Iran;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a ribadire il principio categorico secondo cui gli aiuti e l'assistenza dell'Unione europea non possono facilitare operazioni di contrasto che comportino condanne a morte e l'esecuzione delle persone arrestate;
11. esorta la Commissione a rafforzare il controllo delle esportazioni di prodotti che possono essere utilizzati per esecuzioni capitali;
12. esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza circa gli aiuti destinati alla lotta al narcotraffico e l'assistenza fornita dalla Commissione e dagli Stati membri per le operazioni antidroga condotte nei paesi che applicano la pena di morte per i reati connessi agli stupefacenti; chiede che la Commissione pubblichi un resoconto annuale dei suoi finanziamenti destinati ai programmi di lotta al narcotraffico nei paesi che mantengono la pena di morte per i reati connessi agli stupefacenti;
13. esorta la Commissione ad attuare senza ulteriore indugio gli orientamenti operativi di cui all'articolo 10 del regolamento IcSP e ad applicarli rigorosamente ai programmi relativi alle rotte della cocaina e dell'eroina;
14. sollecita la Commissione a rispettare la raccomandazione contenuta nel piano d'azione dell'UE contro la droga (2013-2016) secondo cui "uno strumento di orientamento e di valutazione dell'impatto in materia di diritti umani" dovrebbe essere elaborato e attuato per assicurare che i diritti umani siano "effettivamente integrati nell'azione esterna dell'UE in materia di droga";
15. esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione e gli Stati membri a definire orientamenti per una politica europea globale ed efficace sulla pena di morte concernente le decine di cittadini europei che rischiano di essere giustiziati in

paesi terzi, la quale dovrà comprendere meccanismi solidi e rafforzati in termini di identificazione, prestazione di assistenza giuridica e rappresentanza diplomatica;

16. invita l'UE e i suoi Stati membri a far sì che la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga, che si terrà nell'aprile 2016, affronti e condanni il ricorso alla pena di morte per i reati connessi agli stupefacenti;
17. sostiene tutte le agenzie delle Nazioni Unite, gli organismi intergovernativi regionali e le ONG nei loro costanti sforzi volti a incoraggiare gli Stati ad abolire la pena di morte; pone l'accento sul lavoro fondamentale svolto dalla società civile a tale riguardo; invita la Commissione a fare del mantenimento dei finanziamenti a favore di progetti in questo campo una priorità dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;
18. plaude alle recenti ratifiche del secondo protocollo facoltativo dell'ICCPR mirante all'abolizione della pena di morte, a seguito delle quali il numero Stati firmatari è salito a 81; invita tutti gli Stati che non sono parti del protocollo a ratificarlo immediatamente;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri dell'ONU.